

**FONDO DI PREVIDENZA MARIO NEGRI
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I DIRIGENTI
DI AZIENDE DEL TERZIARIO, DI SPEDIZIONE E TRASPORTO**

DOCUMENTO SULL'EROGAZIONE DELLE RENDITE

Erogazione diretta

Il Fondo Mario Negri sin dal 1966 procede alla erogazione diretta delle rendite.

Tipologie

Le tipologie di rendita sono le seguenti:

- ✓ pensione di vecchiaia;
- ✓ pensione di invalidità;
- ✓ pensione indiretta e direversibilità a favore dei superstiti.

Decorrenza

Le pensioni dirette hanno decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda, purché maturati a tale data tutti i requisiti richiesti.

La pensione di vecchiaia non può avere in alcun caso decorrenza anteriore a quella riconosciuta da parte dell'assicurazione generale obbligatoria.

La pensione ai superstiti ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso, se presentata domanda entro due anni. Trascorso tale termine, la pensione è liquidata con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Periodicità

Le rendite sono corrisposte in tredici mensilità: la tredicesima mensilità è corrisposta nel mese di dicembre.

Basi tecniche adottate

Basi di calcolo di natura demografica, desunte dall'esperienza diretta e da statistiche attuariali appositamente adattate alla collettività degli iscritti al Fondo.

Coefficienti di trasformazione per tipologia di rendita

Risultano dalle tabelle A e B allegate al presente documento (1).

Nella tabella C allegata sono indicate le aliquote di pensione spettanti in relazione al numero dei superstiti.

(1) In vigore dal 1°/1/2016

Per il pensionamento di vecchiaia, la trasformazione in rendita è consentita sempreché l'importo mensile da erogare non risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, co. 6 e 7, della Legge 335/95 e successive modificazioni e integrazioni.

Denominazione della gestione degli investimenti

L'investimento delle riserve è effettuato nelle attività previste per la gestione generale del patrimonio del Fondo, e quindi in immobili, gestioni mobiliari, mutui ipotecari.

Modalità di rivalutazione della rendita

Acquisite le risultanze della annuale verifica della congruità del conto pensioni, il Consiglio di Amministrazione del Fondo può deliberare una maggiorazione, con decorrenza dal 1° gennaio dell'esercizio successivo a quello chiuso, delle pensioni in pagamento da almeno 12 mesi.

Rischio di sopravvivenza

Il rischio di sopravvivenza, in relazione alla speranza di vita oltre la media, è assunto direttamente dal Fondo.

RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA – RITA

La Legge di Bilancio 2018, (L. 27.12.2017, n. 205, art. 1, c. 168 e 169) ha disposto una nuova disciplina della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata - RITA, con modifica dell'art. 11 del D.Lgs 252/05.

Finalità e modalità di erogazione

Finalità della RITA è quella di fornire un sostegno finanziario agli iscritti inoccupati che non hanno ancora maturato l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia e consiste nell'erogazione frazionata di tutto o parte del montante accumulato presso il Fondo fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

Eventuale revoca

Nel corso dell'erogazione della RITA l'iscritto ha facoltà di chiederne la revoca con cessazione dell'erogazione delle rate residue.

Periodicità

L'erogazione della prestazione è effettuata con cadenza trimestrale entro il 15 del primo mese successivo a ciascun trimestre solare; per le decorrenze infra trimestrali la prima erogazione è disposta pro quota per i mesi di spettanza.

Comparti di riferimento

La parte residua non liquidata dell'accantonamento nel conto individuale destinata all'erogazione della RITA resta in gestione nel Comparto stesso fino a esaurimento, con applicazione della disciplina del vigente Regolamento del Fondo (il Fondo "M. Negri" è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 20, c. 7 e 8, del D.Lgs 252/05).

L'accantonamento in uno dei comparti per il TFR da utilizzare per la RITA, può essere trasferito negli altri comparti del TFR nei termini previsti dai relativi Regolamenti.

Risultato d'esercizio

Il montante residuo destinato alla RITA, nel corso della durata prevista è soggetto a variazioni conseguenti all'attribuzione del risultato di esercizio secondo la disciplina dei Regolamenti dei diversi comparti.

N.B.: Per ulteriori notizie su requisiti e modalità di gestione della RITA si rinvia alle norme Statutarie e Regolamentari presenti nel sito del Fondo.

TABELLA A
COEFFICIENTI ATTUARIALI PER LA DETERMINAZIONE
DELL'IMPORTO ANNUO DELLA PENSIONE DI
VECCHIAIA/ANZIANITA' (1)

Età	Maschi e femmine
57	0,04246
58	0,04354
59	0,04468
60	0,04589
61	0,04719
62	0,04856
63	0,05002
64	0,05159
65	0,05326
66	0,05506
67	0,05700
68	0,05910
69	0,06135
70	0,06378

(1) In vigore dall' 1/1/2016.
Per le età superiori a quelle della tabella
si applica il coefficiente del 70° anno di età.

TABELLA B

**COEFFICIENTI ATTUARIALI PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO
ANNUO DELLA PENSIONE DI INVALIDITA' (1) (2)**

Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine
20	0,02607	0,02477	57	0,05059	0,04417
21	0,02634	0,02501	58	0,05220	0,04535
22	0,02662	0,02525	59	0,05392	0,04661
23	0,02691	0,02550	60	0,05577	0,04796
24	0,02722	0,02576	61	0,05775	0,04940
25	0,02753	0,02603	62	0,05987	0,05094
26	0,02786	0,02631	63	0,06213	0,05258
27	0,02819	0,02660	64	0,06456	0,05434
28	0,02854	0,02690	65	0,06717	0,05622
29	0,02890	0,02721	66	0,06996	0,05823
30	0,02928	0,02753	67	0,07297	0,06040
31	0,02966	0,02786	68	0,07621	0,06274
32	0,03006	0,02820	69	0,07971	0,06527
33	0,03048	0,02856	70	0,08349	0,06801
34	0,03091	0,02893	71	0,08756	0,07097
35	0,03137	0,02932	72	0,09198	0,07419
36	0,03185	0,02972	73	0,09680	0,07773
37	0,03236	0,03014	74	0,10209	0,08164
38	0,03288	0,03057	75	0,10791	0,08595
39	0,03344	0,03103	76	0,11435	0,09073
40	0,03402	0,03150	77	0,12141	0,09602
41	0,03462	0,03200	78	0,12906	0,10186
42	0,03526	0,03251	79	0,13723	0,10829
43	0,03594	0,03305	80	0,14593	0,11534
44	0,03665	0,03362	81	0,15524	0,12308
45	0,03739	0,03421	82	0,16530	0,13165
46	0,03818	0,03483	83	0,17632	0,14114
47	0,03901	0,03547	84	0,18853	0,15173
48	0,03989	0,03615	85	0,20170	0,16334
49	0,04081	0,03687	86	0,21614	0,17622
50	0,04180	0,03762	87	0,23192	0,19033
51	0,04284	0,03841	88	0,24933	0,20581
52	0,04394	0,03924	89	0,26854	0,22284
53	0,04511	0,04012	90	0,28942	0,24149
54	0,04636	0,04104	91	0,31253	0,26228
55	0,04768	0,04203	92	0,33832	0,28502
56	0,04909	0,04307			

¹ N.B. Per il coefficiente da applicare si fa riferimento alla suddetta tabella B determinata con adozione delle tavole demografiche IPS55, tuttavia con età da rettificare in più o in meno in funzione di data di nascita e sesso dell'iscritto, nella misura di cui alla colonna "age shift" del prospetto seguente.

MASCHI			FEMMINE		
NATI DA...	...A	AGE SHIFT	NATI DA...	...A	AGE SHIFT
	31/12/1925	3		31/12/1927	3
01/01/1926	31/12/1938	2	01/01/1928	31/12/1940	2
01/01/1939	31/12/1947	1	01/01/1941	31/12/1949	1
01/01/1948	31/12/1960	0	01/01/1950	31/12/1962	0
01/01/1961	31/12/1970	-1	01/01/1963	31/12/1972	-1
01/01/1971	oltre	-2	01/01/1973	oltre	-2

Es. Nel 2016 per iscritto maschio di 70 anni, nato nel 1946, è necessario invecchiare l'età di 1 anno ed applicare il coefficiente della tabella B 0,08756 corrispondente al 71° anno di età.

² In vigore dall'1/1/2016.

TABELLA C
MISURA DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI

1. L'importo iniziale della pensione indiretta è determinato applicando le seguenti aliquote alla pensione che, al momento del decesso, sarebbe spettata all'iscritto in caso di cessazione per invalidità permanente:
 - a) per il coniuge superstite e gli orfani: 60 per cento per un superstite;
80 per cento per due superstiti;
100 per cento per tre o più superstiti;
 - b) per i genitori a carico:
40 per cento per ciascuno di essi.
2. Le stesse aliquote si applicano, in caso di reversibilità, alla pensione diretta goduta dal defunto causa al momento del decesso.
3. Il coniuge che concorra con altri aventi diritto alle prestazioni pensionistiche di cui allo Statuto ed al Regolamento del Fondo ha, in ogni caso, diritto alla attribuzione di una quota parte della pensione pari al doppio di quella spettante a ciascuno degli altri superstiti. In mancanza del coniuge la pensione è ripartita in parti uguali tra gli aventi diritto.
4. Qualora venga a cessare il diritto a pensione di uno o più superstiti, si procede alla revisione della pensione in base alle aliquote di cui ai commi 1 e 3.